

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1337 del 17 luglio 2012

**Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009. Integrazione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto. Abrogazione della Deliberazione n. 2997 del 1 ottobre 2004.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni operative per dare concreta applicazione sul territorio regionale al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, nonché si integra il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto approvato con D.G.R. n.3888 del 31 dicembre 2001, con specifico riferimento alla gestione della tematica dei sottoprodotti di origine animale. Viene altresì abrogata la D.G.R. n. 2997/2004, relativa alle linee guida di applicazione sul territorio regionale del Reg. (CE) 1774/2002. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2997 del 1 ottobre 2004 ha approvato le procedure operative per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002, relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed abroga, contestualmente, il Reg. (CE) n. 1774/2002.

Nella stessa data è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dalle nuove norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto all'elaborazione di apposite Linee Guida applicative del Reg (CE) n. 1069/2009.

Dette Linee guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale della Commissione Salute in Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II 26058/P del 3/08/11 dal Ministero della Salute all'Ufficio Legislativo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza.

Considerato che le suddette Linee Guida sono tuttora in attesa di parere da parte del citato Ufficio legale, vista altresì l'urgente necessità degli operatori e degli organi di vigilanza di disporre di indicazioni operative, è indispensabile procedere all'emanazione di un provvedimento regionale che fornisca disposizioni operative in merito all'attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, anticipando nel contempo gli indirizzi applicativi contenuti nelle emanande Linee Guida nazionali.

Considerato, inoltre, che il Reg. (CE) n. 1069/2009 ha abrogato il Reg. (CE) n. 1774/2002, è necessario procedere all'abrogazione della D.G.R. n. 2997 del 1 ottobre 2004, con la quale erano state stabilite le procedure operative per l'applicazione sul territorio regionale del citato Reg. (CE) n. 1774/2002.

Visto quanto sopra, al fine di consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1069/2009, si ritiene necessario approvare le "Linee Guida operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009" di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Contestualmente, si reputa necessario approvare le "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale" di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Si rende, infine, necessario integrare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888 del 31 dicembre 2001, con specifico riferimento alla gestione della tematica dei sottoprodotti di origine animale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 31/01/2012.

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** "Linee Guida operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009" e l'**Allegato B** "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale", che costituiscono parte integrante al presente provvedimento;
2. di integrare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888 del 31 dicembre 2001, con le voci riportate al punto 1. dell'**Allegato B**, allegato al presente provvedimento;
3. di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta Regionale n. 2997 del 1 ottobre 2004;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.